

VERBALE DI ACCORDO

Il 27/12/1977, presso la sede del Salumificio Ferrari,

tra

la Ditta Salumificio Ferrari

e

il Consiglio di Fabbrica, nelle persone di Benedetti Mario e Bruni Luciano,  
si è convenuto quanto segue:

1) OCCUPAZIONE

L'azienda, come ha fatto nei mesi passati effettuando un consistente aumento dell'organico compatibilmente con i propri piani di sviluppo, sostituirà il personale che per diverse ragioni si disconterà dall'azienda.

2) MENSA

L'azienda si impegna di esaminare la esistenza di eventuali condizioni per istituire un servizio aziendale di mensa. I lavoratori che usufruiranno della mensa conosceranno con L. 500 per ogni pasto.

Per il momento non essendo possibile istituire il servizio di mensa, l'azienda concederà a tutti i dipendenti una indennità sostitutiva di mensa di L. 500 giornaliero. Detta indennità sarà corrisposta per 3 giorni alla settimana.

3) GENERI IN NATURA (validità accordo aziendale 25/9/1977)

"Si conviene che l'indennità generi in natura prevista dal vigente CCNL è di L. 1.500 settimanali e corrisposta in base alle giornate di effettiva presenza."

4) 35 ORE RESIDUE

Le 35 ore residue derivanti dalla mensilizzazione CCNL 1/6/74 per il 1977 verranno liquidate entro il 31/12/1977. Per il 1978 ed anni successivi vengono inglobate a tutti gli effetti nel premio di produzione.

5) ANTICIPO INDEMNITA' DI MALATTIA ED INFORTUNIO (validità accordo aziendale 25/9/75)

"L'azienda si impegna ad attuare entro l'1/1/1976 le norme contrattuali dell'art. 42 del CCNL in merito all'anticipo ai lavoratori della indennità di malattia ed infortunio."

6) INDEMNITA' LAVORI DISAGIATI (validità accordo 25/9/1975)

"Ai lavoratori a lavori disagiati, individuati congiuntamente fra il Consiglio di Fabbrica e l'azienda, verrà riconosciuta una indennità mensile di L. 6.000 (seimila) mari a L. 34,68 orarie."

**7) AFFILATURA COLTELLO (validità accordo aziendale 25/9/1975)**

"I coltelli verranno affilati direttamente dall'azienda almeno una volta alla settimana."

**8) PREMIO AZIENDALE DI PRODUZIONE**

L'attuale premio mensile di produzione di L. 35.695 con 1°1/1/1978 viene elevato a L. 51.000 (cinquantamila) comprensivo delle 35 ore residue derivanti dalla mensilizzazione.

A copertura del periodo di carenza fra la scadenza del precedente accordo e quello attuale, entro gennaio '78 a tutti i dipendenti verrà corrisposta una somma "una tantum" di L. 25.000 (venticinquemila).

**9) AMBIENTE E MEDICINA DEL LAVORO**

Pieno riconoscimento della norma contrattuale vigente e del protocollo 8 maggio 1973 allegato al presente.

**10) FERIE**

L'azienda si impegna a concedere a tutti i dipendenti almeno due settimane di ferie consecutive.

**II) DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo decarre dall'1/1/1978 e scadrà il 30/6/1979.

Seguono Firme

